



CONGRESSO DI STATO

Seduta del: 9 MAGGIO 2022/1721 d.F.R.

Delibera n.20

Pratica n.1.3.3 - 867/2022/XXX

Oggetto: Indirizzo interpretativo ed applicativo dell'articolo 11, comma 1 della Legge 27 agosto 2021 n.154

IL CONGRESSO DI STATO

sentito il riferimento del Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio in merito alla necessità di voler meglio definire la portata interpretativa ed applicativa dell'articolo 11, comma 1, della Legge 27 agosto 2021 n.154;

visto l'articolo 16, comma 2, lettera a) della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184;

delibera

il seguente indirizzo interpretativo ed applicativo dell'articolo 11, comma 1, della Legge n.154/2021 con riferimento agli atti di disposizione relativi alle pensioni passibili di pignoramento:


“Art. 11

(Limiti di pignorabilità)

1. *Il primo comma dell'articolo 66 della Legge 11 febbraio 1983 n.15 è così modificato:*

“Le pensioni e l'indennità spettanti a norma della presente legge non sono cedibili, né sequestrabili, né pignorabili oltre il quinto. Gli atti di disposizione, i sequestri e i pignoramenti relativi agli emolumenti di cui sopra non possono in ogni caso pregiudicarne il percepimento in misura complessivamente pari al doppio del valore della pensione sociale. L'Istituto di Sicurezza Sociale attesta l'ammontare della quota disponibile delle pensioni e delle indennità ai fini di cui sopra”

intendendosi per atti di disposizione gli addebiti sulle pensioni relativi a eventuali piani di rientro sottoscritti da un soggetto debitore, prima della data del pignoramento, con l'Ufficio Pensioni dell'Istituto della Sicurezza Sociale, per rientrare dei contributi non versati, ovvero, gli addebiti sulle pensioni relativi ai piani di rientro sottoscritti dal soggetto debitore con istituti di credito e finalizzati al pagamento delle rate di mutui o altri finanziamenti contratti con tali istituti.



CONGRESSO DI STATO

Seduta del 9 maggio 2022/1721 d.F.R.

Delibera n.20

Pratica n.1.3.3 - 867/2022/XXX

Precisa

che tali atti di disposizione non dovranno perseguire finalità elusive o comunque essere preordinati a diminuire la garanzia patrimoniale del soggetto disponente in danno di propri eventuali creditori.

Il Segretario di Stato

Estratto del processo verbale rilasciato ad uso: dell'Ecc.ma Reggenza, dei Signori Segretari di Stato, del Dipartimento Finanze e Bilancio, della Direzione Generale ISS, dell'Ufficio Pensioni ISS, dell'Avvocatura dello Stato, del Servizio Esattoria di Banca Centrale della Repubblica di San Marino